



REPUBBLICA ITALIANA

23918/07-E

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Roberto	PREDEN	- Presidente -
Dott. Giovanni Battista	PETTI	- Consigliere -
Dott. Mario	FINOCCHIARO	- Consigliere -
Dott. Nino	FICO	- Rel. Consigliere -
Dott. Giacinto	BISOJNI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

P. [redacted] G. [redacted] elettivamente domiciliato in ROMA  
VIA ANTONIO CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato  
LILIA GRENGA, che lo difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

S. [redacted] G. [redacted] MEIE ASSICURAZIONI SPA, FONDIARIA  
SAI SPA;

- intimati -

e sul 2° ricorso n° 24227/03 proposto da:

MEIEAURORA SPA, già Meie Assicurazioni s.p.a., in  
persona del legale rapp.pro tempore, dott. Virgilio  
Semprini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GENOVA

ORIGINALE

Oggetto

risarcimento  
danni

R.G.N. 22628/03

24227/03

Cron. 23918

Rep. 7475

Ud. 19/09/07

contributo  
unificato

2007

1406



30, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ENRICO  
GUGLIELMINO, difeso dall'avvocato SALVATORE CARAGLIANO,  
giusta delega in atti;

- ricorrente incidentale -

nonchè contro

~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~, ~~S\_\_\_\_\_~~ ~~G\_\_\_\_\_~~ O ~~\_\_\_\_\_~~,

FONDIARIA SAI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 562/02 della Corte d'Appello di  
CATANIA, seconda sezione civile emessa il 20/03/2002,  
depositata il 19/07/02; RG.95/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 19/09/07 dal Consigliere Dott. Nino FICO;

udito l'Avvocato LILIA GRENGA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Giampaolo LECCISI che ha concluso per il  
rigetto dei ricorsi.

#### Svolgimento del processo

Gi~~\_\_\_\_\_~~ P~~\_\_\_\_\_~~ ha adito il Tribunale di Catania  
per la condanna di Gi~~\_\_\_\_\_~~ S~~\_\_\_\_\_~~ e di Meie Assicu-  
razioni s.p.a., rispettivamente proprietaria e assicu-  
ratrice per la r.c. del ciclomotore sul quale viaggiava  
come trasportato, al risarcimento dei danni riportati  
nello scontro tra detto mezzo e un'autovettura non  
identificata. Ha altresì domandato la condanna della



Sai s.p.a. quale impresa designata dal FGVS ai sensi dell'art.19 L. 990/69.

Il Tribunale ha ritenuto il pari concorso di colpa dei conducenti dei veicoli ed ha condannato in solido la S. [redacted] e la Meie al risarcimento dei danni subiti dal P. [redacted] (biologico, patrimoniale e morale), liquidandoli in varia misura. Ha rigettato la domanda proposta dal P. [redacted] contro la SAI in applicazione dell'art.21, comma 1, L. 990/69, per avere il danneggiato riportato un'inabilità temporanea inferiore a 90 giorni e un'invalidità permanente inferiore al 20%, ed ha infine rigettato la domanda proposta dalla S. [redacted] per la condanna della stessa SAI, n.g., all'integrale risarcimento dei danni sul presupposto della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato.

La sentenza è stata appellata in via principale dalla Meie e in via incidentale dal P. [redacted] e la Corte d'appello di Catania, per quel che ancora rileva, ha ridotto l'importo liquidato dal primo giudice per il danno biologico, applicando il criterio del punto di invalidità in luogo del criterio del triplo della pensione sociale adottato dal Tribunale, ha escluso il risarcimento del danno patrimoniale ed ha altresì escluso la rivalutazione richiesta dal P. [redacted] con la sua im-



pugnazione.

Avverso quest'ultima decisione il P. [redacted] ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.

La Meieaurora s.p.a., già Meie Assicurazioni s.p.a., ha resistito con controricorso ed ha spiegato a sua volta ricorso incidentale articolato in otto motivi.

Le intimate S. [redacted] e Fondiaria SAI s.p.a., già SAI s.p.a., non hanno svolto attività difensiva.

#### Motivi della decisione

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, ex art.335 c.p.c.

Va quindi esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di procura speciale. A parte la sua estrema genericità, non avendo la controricorrente indicato le ragioni del difetto, ma semplicemente rinviato, a sua dimostrazione, alla lettura del contenuto del mandato, l'eccezione è da ritenere infondata per l'assoluta irrilevanza sia della formula adottata, indicante poteri e facoltà rapportabili al giudizio di merito, che della mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, costituendo la procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione, come nella specie, corpo unico con l'atto cui inerisce (tra le altre, Cass. S.U. n.12615/1998; Cass.



n.4299//1999).

Con il primo motivo di ricorso (omessa o insufficiente motivazione) il P. [REDACTED] ha dedotto che la Corte di merito ha errato nell'applicare il sistema c.d. a punto di invalidità in luogo del criterio del triplo della pensione sociale nella liquidazione del danno biologico.

La censura è infondata, risultando il ricorso al criterio c.d. del punto medio di invalidità nella liquidazione equitativa del danno biologico non solo congruamente motivato, con riferimento alla gravità delle lesioni, agli esiti invalidanti, all'età del soggetto lesso e alle tabelle di liquidazione adottate dall'ufficio, ma, altresì, conforme a diritto, attesa l'inidoneità allo scopo del criterio del triplo della pensione sociale di cui all'art.4, comma 3, D.L. n.857/76, conv. in legge n.39/77 (giurisprudenza consolidata).

Col secondo motivo (violazione e falsa applicazione di legge in relazione al mancato riconoscimento di un danno patrimoniale) il P. [REDACTED] ha dedotto che la Corte d'appello ha errato nell'escludere il danno patrimoniale sul presupposto della derivazione, dall'evento dannoso, di una microlesione o micropermanente, in quanto priva di incidenza sull'attività lavorativa futura.



La censura è inammissibile perché: a) estremamente generica; b) si risolve in un apprezzamento della prova - per presunzione - difforme da quello operato dal giudice del merito, a questo riservato, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e se mancano, come pure nella specie, specifiche doglianze di incongruità e illogicità della motivazione; c) è priva della necessaria autosufficienza sul punto dell'asserita riduzione della capacità lavorativa e di guadagno.

Col terzo motivo (omessa, insufficiente o errata motivazione) il P. [redacted] ha dedotto che la Corte d'appello è stata molto sintetica nel ritenere, ai fini dell'esclusione della rivalutazione, che i danni fossero stati liquidati all'attualità.

La censura è infondata, essendo sufficiente affermare, per escludere la rivalutazione, in quanto compresa nell'importo liquidato, che la liquidazione del danno è stata operata ai valori attuali.

Con i primi due motivi del proprio ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 106 del codice della strada all'epoca vigente e omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia), da esaminare congiuntamente in quanto concernenti aspetti diversi della stessa questione, la Meieaurora



ha dedotto che la Corte di merito ha errato nel non ritenere la colpa esclusiva del conducente del veicolo non identificato.

La censura è inammissibile, risolvendosi in un apprezzamento dei fatti e delle prove, quanto alla ricostruzione del sinistro e alla condotta di guida dei conducenti dei veicoli coinvolti, ai fini della determinazione delle rispettive colpe, difforme da quello del giudice del merito, in un giudizio a questo devoluto, insindacabile in sede di legittimità se, come nelle specie, congruamente motivato.

Col terzo motivo (violazione degli artt. 2054 e 2697 c.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia) la Meieaurora ha dedotto la corresponsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro e del danno.

La censura è inammissibile perché introduce una questione nuova, che non risulta, né dalla sentenza né dallo stesso ricorso, avere formato oggetto d'esame nel precedente grado di giudizio.

Col quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 18 della legge n. 990/69, 1681 e 2697 c.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia) la Meieaurora ha dedotto l'illegittima applicazione al trasporto di cortesia



della legge sull'assicurazione obbligatoria della r.c. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in particolare della norma che consente al danneggiato di esperire l'azione diretta contro l'assicuratore, e della presunzione di colpa di cui all'art.2054 c.c.

Le censure sono infondate.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, e nel caso in cui, come nella specie, sussista una condotta colposa dell'assicurato, anche i terzi trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, quindi anche di cortesia, possono esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore (Cass. n.382/94 e n.2471/95) e possono altresì invocare l'applicazione della presunzione di cui all'art.2054 c.c., esprimendo tale norma, in ciascuno dei commi che la compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione ricevano danni (Cass. n.4022/01 e 7500/04).

Col quinto motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia) la Meieaurora ha dedotto l'irrisarcibilità del danno morale per essere stata affermata la colpa del conducente del ciclomotore su base presuntiva e per mancanza di



accertamento e qualificazione del fatto come reato.

Anche questa censura è infondata.

Alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt.2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nel caso di cui all'art.2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato/~~essendo appunto irrilevante, ai fini della risarcibilità, che il danno derivi da reato/~~ (Cass. n.7282/03, n. 15179/04, n.15044/05).

H x

el

Col sesto motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia) la Meieaurora ha dedotto che la Corte di merito avrebbe dovuto condannare d'ufficio il ~~\_\_\_\_\_~~ al risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata per avere il medesimo posto in essere un tentativo di speculazione col dedurre come conseguenza del sinistro una deviazione del setto nasale di cui era portatore per pregressa patologia.

La censura è infondata, presupponendo la condanna al risarcimento ex art.96 c.p.c. la domanda della parte che assume di subire un danno dal comportamento processuale della controparte e la totale soccombenza di



quest'ultima.

Col settimo e con l'ottavo motivo (violazione degli artt. 19 L. n. 20/91, 1299 c.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia), da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, la Meieaurora ha dedotto che la Corte di merito ha errato - così come aveva errato il Tribunale nel rigettare le domande proposte dal ██████████ e dalla S█████████ nei confronti della SAI quale impresa designata dal FGVS - nel ritenere applicabile, quanto alla responsabilità di tale impresa, l'art.21 della legge 990/69 nel testo vigente prima della modifica apportata dalla legge n.20 del 1991, che aveva escluso, ai fini della risarcibilità, la condizione che il danneggiato avesse riportato un'inabilità temporanea non inferiore a 90 giorni ovvero un'inabilità permanente non inferiore al 20%, ed ha altresì errato nel non riconoscere ad essa ricorrente incidentale il diritto di regresso contro la SAI medesima nella misura corrispondente alla colpa accertata a carico del conducente del veicolo non identificato.

La prima censura è infondata perché in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e con riguardo all'ipotesi in cui il risarcimento a favo-



re del danneggiato faccia carico al fondo di garanzia per le vittime della strada, e per esso all'impresa designata, in base al principio della irretroattività della legge (art.11 prel.), il testo originario del comma 1 dell'art.21 della legge n.990/69 resta applicabile per i sinistri verificatisi prima della modifica apportata dall'art.19 delle legge n.20/91 (Cass. n.14241 del 1999 e n. 6642 del 1998), senza che tale applicabilità contrasti con il principio di uguaglianza di cui all'art.3 Cost., come pure sostenuto dalla ricorrente incidentale.

La seconda censura è inammissibile perché introduce una questione nuova, la possibilità di regresso della Meieaurora nei confronti della SAI ex art.2055 c.c., che non risulta, né dalla sentenza impugnata né dallo stesso ricorso incidentale, avere formato oggetto d'esame nel precedente grado di giudizio.

I ricorsi vanno dunque rigettati entrambi, con compensazione tra i ricorrenti, per reciproca soccombenza, delle spese del giudizio di cassazione.

**p.q.m.**

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra i ricorrenti le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 19 09. 2007

Il cons. est.

Il presidente

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Oggi 19 NOV. 2007

**IL CANCELLIERE C1**

Innocenzo Battista

**IL CANCELLIERE C1**  
Innocenzo Battista